



# « I BENI ESTIMATI SONO PRIVATI »

## Le aziende del marmo vincono in tribunale

di CRISTINA LORENZI

**I BENI** stimati sono privati. Il tribunale ordinario ha emesso ieri la sentenza che di fatto dà ragione alle imprese e sancisce la natura privata di quella parte dei ba-

**LA SENTENZA**  
Il giudice Puzone stabilisce una natura sancita da secoli di trattative

cini che il Comune vorrebbe assimilare agli agri marmiferi e quindi ai beni indisponibili della collettività. Una sentenza del giudice Paolo Puzone, cui si è rivolto un pool di 24 aziende, che in 18 pagine ripercorre il travagliato

iter che vede imprese e Comune ai ferri corti per la proprietà delle cave.

Il magistrato stabilisce che i beni stimati sono privati da sempre, prima ancora che Maria Teresa d'Este nel 1851 facesse ordine e sancisse con un editto quello che era uno stato di fatto. Quindi Puzone fa riferimento agli atti di compravendita che già nel '700 stabilivano la proprietà dei bacini, proprietà messa nero su bianco oltre che dai contratti dal tanto discusso editto. Fra gli argomenti di prova che hanno convinto il magistrato anche il regolamento comunale degli agri marmiferi che proprio nel 1994 escludeva i beni stimati dalla disciplina «in quanto non facenti parte del patrimonio del Comune».

Inoltre vengono elencati argo-

menti extraprocessuali come le condotte del Comune nei confronti dei proprietari di cava, ritenuti da sempre a tutti gli effetti esonerati da canoni di concessione, oltre agli innumerevoli atti notarili, di compravendita e contratti di af-

**L'EDITTO**  
«Maria Teresa mise nero su bianco a una situazione già esistente»

fitto che nel corso dei secoli non hanno fatto altro che ribadire la natura privata di tali cave. Infine Puzone fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 2016 che «investita della questione di legittimità della legge regio-



nale» parla «di plurisecolari inefficienze delle amministrazioni comunali tanto che nel diritto vivente i beni stimati non sono trattati come terreni pubblici, facendo proprio riferimento a quel regolamento che nel 1994 divide precisamente gli agri dai beni stimati».

**SODDISFATTE** le aziende e con esse il pool di legali che ha partecipato al primo successo. «Questa sentenza è un passaggio importante – spiega l'avvocato Riccardo Diamanti a nome dei colleghi che hanno assistito le imprese – perché valorizza il diritto vivente e prende le mosse anche dal passato stabilendo che in due secoli e mezzo la direzione è sempre stata una sola, sancita da editti, regolamenti, normative e atti di compravendita».

## LA BATTAGLIA

### I contenziosi raggruppati sotto un unico fascicolo

**I RICORSI** presentati in tribunale sono stati raggruppati tutti sotto un unico fascicolo e riguarda le seguenti aziende: Omya, Cave statuaria, escavazione polvaccio, Bettogli marmi, Marmi carrara, Società apuana marmi Sam, Cooperativa cavaatori Canalgrande, Gualtiero Corsi, Marmi Carrara Gioia, Marmi Carrara Canalgrande, Marmi Lorano, La Facciata, Fantiscritti marmi, Guglielmo Vennai, Caro e Colombi, Cremona marmi, successori Adolfo Corsi, Seie srl, Alessandro Corsi, Dante e Massimo Conserva, Tonini cave Fantiscritti, Ingra, Marbo srl, Calocara Crestola, Figaia cave spa, Gemignani e Vanelli marmi, Ivrea Giuseppina Manrico Franco Gemignani, Carlo e Iacopo Vanelli, Giuliana Ceccatelli.